

IMPOSTE	E	TASSE	IN	GENERE	
Avviso		di		accertamento	
PROVA	IN	GENERE	IN	MATERIA	CIVILE
Valutazione delle prove					

Fatto Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio - Presidente -

Dott. VARRONE Luca - Consigliere -

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco - Consigliere -

Dott. CATALDI Michele - Consigliere -

Dott. CROLLA Cosmo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17248-2020 proposto da:

COMUNE di BORGHEITO LODIGIANO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO MASCHERONI;

- ricorrente -

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA IN LIQUIDAZIONE, in persona dei Curatori pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALADIER, 44, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO LUCISANO, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA SONIA VULCANO, STEFANO CARMINI, DANIELA ZAMBONI e CLAUDIO LUEISANO;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

avverso la sentenza n. 4133/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 23/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA.

Svolgimento del processo

1. Il Fallimento (OMISSIS) spa, con distinti ricorsi, impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano gli avvisi di accertamento, emessi dal Comune di Borghetto Lodigiano, per omesso versamento dell'imposta IMU relativamente agli anni 2014-2017 con riferimento ad un complesso immobiliare.

2. La CTP, riuniti i ricorsi, li accoglieva annullando gli atti impositivi.

3. La sentenza veniva impugnata dall'Ente comunale e l'adita Commissione Tributaria Regionale del Lombardia rigettava l'appello rilevando che la proprietaria dei beni non era tenuta a versare l'imposta in quanto privata del possesso degli immobili in seguito alla accertata occupazione abusiva degli stessi.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Borghetto Lodigiano deducendo due motivi. Il Fallimento ha resistito depositando controricorso con il quale riproponeva tutte le questioni assorbite dalla sentenza e proponeva ricorso incidentale.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il fallimento ha depositato memoria illustrativa.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo il Comune il ricorrente denuncia la violazione *dell'art. 360 c.p.c.*, comma 1, n. 5, per avere la sentenza omesso l'esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti; in particolare i giudici di seconde cure avrebbero pretermesso di prendere in considerazione la circostanza che

numerosi appartamenti erano occupati in forza di regolari contratti di locazione e avrebbero malamente valutato gli elementi di prova forniti dalla contribuente.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione del *D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 8, comma 1*, in relazione *all'art. 360 c.p.c.*, comma 1, n. 3; si deduce che la CTR abbia errato nel ritenere che l'occupazione abusiva di un immobile costituisca una giusta causa di esenzione dal pagamento dell'imposta atteso che la norma di riferimento ricollega l'imposta alla titolarità del diritto e non all'utilizzo del bene o alla sua fruttuosità.

2. Il primo motivo presenta plurimi profili di inammissibilità 2.1 Ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c. commi 4 e 5, applicabile a norma del *D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2*, al caso concreto, in quanto il giudizio di appello è stato introdotto dopo l'11.09.2012, "Quando l'inammissibilità è fondata sulle stesse ragioni, inerenti alla questione di fatto, poste a base della decisione impugnata, il ricorso per Cassazione di cui al comma precedente può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all'art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4).

La disposizione di cui al comma 4 si applica, fuori dai casi di cui all'art. 348 bis, comma 2, lett. a), anche al ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che conferma la decisione di primo grado." Non vi è prova che la "doppia conforme" si fondi su differenti ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado anzi dalla lettura dell'impugnata sentenza emerge che la CTR abbia condiviso la valutazione dei fatti in punto di occupazione abusiva del complesso immobiliare oggetto dell'avviso di accertamento compiuta dal giudice di prime cure.

2.1 Va, inoltre, rilevato che secondo l'indirizzo giurisprudenziale che si è venuto a formare a seguito dell'entrata in vigore della nuova formulazione *dell'art. 360 c.p.c.*, n. 5, "l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie". (cfr. Cass. 2493/2018, 27415/2018, 8053/2014).

2.2 Nel caso di specie il motivo di censura più che denunciare l'esame di un fatto storico - naturalistico, costituito dalla indisponibilità del complesso immobiliare, si risolve in una inammissibile critica sulla valutazione del materiale probatorio operata dalla CTR. 3. Il secondo motivo oltre che ammissibile, in quanto formulato ed argomentato in maniera chiara e comprensibile, è anche fondato.

3.1 Secondo quanto stabilito dal *D.Lgs. n. 23 del 2011, art. 9*, applicabile *ratione temporis* alla presente controversia "soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinate, ivi compresi quelli strumentali alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi,...per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione concessi in locazione finanziaria,

soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto".

3.2 Dalla lettura di tale disposizione si evince con chiarezza che il concetto di possesso quale presupposto impositivo del tributo, ai sensi del D.Lgs. citato, art. 8, comma 2, è riferito al potere di fatto sulla cosa che trova corrispondenza nella titolarità del diritto di proprietà o degli altri diritti reali di godimento indicati dalla norma in coerenza con la natura patrimoniale dell'imposta che prescinde dalla redditività del bene sottoposto a tassazione.

3.3 Proprio facendo leva sulla natura reale e patrimoniale dell'imposta questa Corte ha ripetutamente riconosciuto la legittimazione passiva in capo al proprietario del cespite sottoposto a procedura ablatoria allorchè vi sia stata occupazione temporanea d'urgenza da parte della P.A., finchè non sia intervenuto il decreto di esproprio (cfr. Cass. n. 29195/2017; n. 21157/2016, n. 19041/2016; n. 4753/2010 e n. 21433/2007).

3.4 Sempre muovendo dal presupposto che il fatto generatore dell'imposta è la situazione di possesso, inteso come attività corrispondente all'esercizio di un diritto reale, e non di quella di mera detenzione, è stato affermato che "In tema di ICI, nel caso di comproprietà dell'immobile, l'imposta è dovuta dal comproprietario nei limiti della sua quota, senza che possa assumere alcun rilievo l'eventuale esercizio, da parte sua, di poteri gestori e di amministrazione dell'intero immobile, atteso che il [D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2](#), e art. 3, comma 1, riferiscono il possesso, quale presupposto del tributo, alla titolarità del diritto di proprietà del cespite, prescindendo completamente, nella configurazione dell'elemento oggettivo dello stesso presupposto, dalla fruttuosità, o non, del bene" (Cass. n. 6064 del 2017).

3.5 Da ultimo tale impostazione è stata ribadita da questa Corte anche con riferimento alla situazione, analoga a quella della presente controversia, in cui il contribuente contestava la sussistenza del presupposto impositivo deducendo di non essere nel possesso del cespite in quanto occupato abusivamente da soggetti terzi (cfr. Cass. n. 7800/2019).

3.6 La CTR nell'affermare che il proprietario, privato della materiale disponibilità del bene, detenuto da terzi in quanto oggetto di abusiva occupazione, vada esente dall'imposta non si è attenuta ai principi sopra enunciati.

4. L'accoglimento del motivo di impugnazione assorbe il motivo di ricorso incidentale con il quale la contribuente ha dedotto la violazione del [D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, commi 1 e 2](#), per avere la CTR malgovernato la disciplina sulla compensazione delle spese.

5. La sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria della Lombardia in diversa composizione che si atterrà alla regola iuris sopra indicata e provvederà all'esame di tutte le altre questioni dichiarate assorbite e riproposte dalla resistente nonchè alla regolamentazione delle spese del presente procedimento di legittimità.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il secondo motivo del ricorso, dichiarato inammissibile il primo e assorbito il ricorso incidentale, cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione Tributaria della Lombardia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 15 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2022